



Sentenza n. 144/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23308** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile Angelo Rabbotti relativo a "*Gestione del consegnatario dei beni di consumo magazzino economale*" Ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria - esercizio finanziario 2017;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2025, uditi per l'ufficio di Procura il Pubblico Ministero dott. Gianpiero Madeo e per l'Amministrazione il dott. Francesco Araniti; per l'agente contabile nessuno è comparso.

FATTO

1. Con relazione n. 233/2022, il Magistrato designato richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto n. 37806 dell'agente contabile Angelo

Rabotti relativo a “*Gestione del consegnatario dei beni di consumo magazzino economale*” Ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria - esercizio finanziario 2017.

Il Magistrato istruttore rappresentava che a seguito di richieste documentali l’Azienda Ospedaliera indicava che dal 31 marzo 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a ricevere esclusivamente fatture elettroniche (nel caso dell’Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino - Morelli, le fatture acquisti, risultavano essere circa 12.000) e che con riferimento ai buoni di carico e scarico, non esisteva documentazione, poiché tutte le attività gestionali venivano effettuate attraverso l’utilizzo di apposito software, con l’imputazione di apposite registrazioni, le cui procedure sono standardizzate e riassunte in apposito manuale approvato dal DCA, con delibere n. 352 e n. 33 del 2016, con le quali la Regione Calabria aveva disposto i percorsi attuativi al fine di ottenere la certificabilità dei bilanci (PAC), nonché le procedure amministrativo-contabili delle aziende sanitarie regionali, tra le quali, le procedure per la gestione del magazzino economale.

Il Magistrato istruttore, all’esito dell’esame della documentazione pervenuta, rappresentava che il conto - redatto secondo il modello 24 d.P.R. 194/1996, sia a quantità che a valore, depositato il 20 agosto 2019, e sottoscritto dal consegnatario e dal Direttore della U.O.C. Gestione risorse economiche e finanziarie, che ne attestava la parifica con le scritture contabili dell’ente -

presentava tutti i requisiti formali previsti dalla norma.

La relazione riferiva, inoltre, che il conto giudiziale depositato esponeva una consistenza all'1/1/2017 sia a quantità che a valore, di importo pari ad € 56.643,38 (distinto nelle categorie presidi chirurgici, materiale guardaroba, di pulizia e convivenza in genere, combustibili carburanti e lubrificanti, supporti informatici e cancelleria, altri beni non sanitari) e che la sezione carico esponeva sia la quantità che il valore dei beni di consumo acquisiti nel corso dell'esercizio per un importo di € 375.353,57, mentre la sezione scarico esponeva sia la quantità che il valore dei beni di consumo assegnati nel corso dell'esercizio, ai vari centri di costo richiedenti, per un importo di € 356.966,84 e che la consistenza alla data del 31/12/2017 ammontava ad € 75.030,10.

La relazione rappresentava che – al fine di verificare i dati contabili riassunti nel conto giudiziale – non essendo in possesso dei buoni di carico e scarico (né in formato cartaceo né in formato digitale informatico) era stato possibile unicamente effettuare l'incrocio dei dati riassunti nel conto giudiziale con la stampa del giornale di carico e scarico – debitamente trasmessa – verificando i movimenti ivi elencati uno per uno, sommandoli per tipologia di bene, tra quelli riconducibili alle macrovoci (identificate dal codice conto) indicate nel conto giudiziale.

Veniva inoltre evidenziato che con deliberazione n. 774/2018 del 14 dicembre 2018, il Direttore generale prendeva atto della

resa e parifica dei conti giudiziali e che il provvedimento formale di nomina dell'agente contabile era la delibera del Direttore generale n. 367 del 28 giugno 2018, quindi successiva al periodo di gestione in esame, dal che il consegnatario potrebbe aver agito come agente contabile di fatto e che non risultano passaggi di consegne in corso d'anno.

Inoltre, veniva indicato che, dalla documentazione in atti, a carico del contabile non risultavano elevate contestazioni o rilievi da parte dell'Amministrazione.

Per tali ragioni, la relazione del magistrato istruttore concludeva rappresentando che l'esame e revisione del conto, in base alla documentazione in atti, non consentivano di proporre una declaratoria di regolarità, o meno, del conto, sulla considerazione che – in assenza della documentazione relativa al carico e soprattutto allo scarico dei prodotti oggetto del conto (allo stato risoltosi in una mera tabella contabile) – si presentava la questione preliminare della sua procedibilità.

2. Con decreto presidenziale n. 192/2022 del 14.9.2022 veniva fissata udienza di discussione per il 15.2.2023.

3. Con sentenza-ordinanza n. 76/2023 veniva dichiarato procedibile il giudizio e venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per l'esame del conto nel merito, rinviando all'udienza del 7.11.2023.

4. In data 31.10.2023 l'Azienda Ospedaliera depositava i movimenti di carico e scarico dei beni, rappresentando che stava

procedendo a recuperare ulteriore documentazione per il successivo deposito.

5. Disposta in udienza l'acquisizione depositata, con ordinanza n. 21/2024 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria.

6. Con relazione conclusiva del 17.2.2025 il magistrato istruttore rappresentava che l'agente contabile era deceduto in data 26 febbraio 2020, come da nota prot. 34920 del 2 ottobre 2024, trasmessa a seguito di supplemento istruttorio, con le generalità degli eredi.

Quanto al merito veniva indicate alcune criticità.

Premesse le modalità organizzative del magazzino, veniva indicato che dall'esame dei buoni di carico e scarico emergeva che:

- risultano caricati al magazzino economale, beni di rilevanti ammontare, i quali per loro natura non rientrerebbero tra i beni gestiti dal magazzino economale (beni di facile consumo); in particolare attrezzature varie la cui elencazione riguarda unicamente i beni/attrezzature di importo più consistente e di uso durevole.

Per tali beni non si è riscontrata l'emissione di un corrispondente buono di scarico, né la richiesta di reparto e l'emissione del buono di carico potrebbe rispondere, dunque, esclusivamente ad esigenze contabili di aggiornamento dell'inventario;

- dai buoni di carico, in alcuni casi, si evince che la fattura di acquisto si riferisce ad esercizi anteriori o posteriori rispetto

all'emissione del buono stesso;

- vi sono taluni buoni di carico e scarico che, seppur numerati

e datati, non presentano movimentazione;

- alcuni buoni di carico sono duplicati, ovvero riportano lo stesso numero e data di fattura, in particolare:

a) buono n. 3139 del 7 settembre 2016 e buono n. 3138 del 7 settembre 2016, riportano quale fattura di acquisto la n. 7248 dell'8 agosto 2016, per un importo – IVA esclusa – di € 2.403,00;

b) buono n. 4471 del 18 novembre 2016 e buono n. 4472 del 18 novembre 2016, riportano quale fattura d'acquisto la n. 5459 del 19 maggio 2017 (addirittura con data posteriore al buono), per un importo – IVA esclusa – di € 25.850,00;

- buoni, la cui spesa non è desumibile nella tipologia: giornate alimentari ed extra.

Le firme per ricevuta sono apposte direttamente sulle richieste in luogo dei buoni di scarico, dal che potrebbe desumersi che l'emissione del buono di scarico non fosse contestuale alla consegna dei beni richiesti.

Pertanto, il Magistrato istruttore concludeva di non potersi dichiarare regolare il conto, in quanto l'esame analitico ha posto in evidenza che:

- i buoni di carico n. 3138 e n. 3139 del 7 settembre 2016 riportano la stessa fattura di acquisto (n. 7249 dell'8 agosto 2016 per un importo di euro 2.403,00= iva esclusa;

- i buoni di carico n. 4471 e n. 4472 del 18 novembre 2016 riportano la stessa fattura di acquisto (n. 5549 del 19 maggio 2017 per un importo di euro 25.850,00= iva esclusa.

Infine, vi sono beni che non rientrerebbero per loro natura nella gestione economale, rinviando alle categorie merceologiche previste dalle PAC – Sezione Magazzino, le quali prevedono le seguenti voci (pag. 20 delle PAC- Magazzino):

1.prodotti alimentari

2.materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

3. combustibili, carburanti e lubrificanti

4.supporti informatici e cancelleria

5.materiale per la manutenzione

6.altri beni e prodotti non sanitari,

Pertanto, sono da considerarsi come spese irregolari:

- le giornate alimentari (carico) € 1.202.788,98 (scarico) € 1.189.258,99, quantomeno per la differenza tra i due importi pari ad € 13.529,99;

- gli acquisti con causale “EXTRA” pari ad € 54.389,92 (solo carico);

- i buoni riportanti data fattura esercizio successivo a quello di riferimento (2016 – esclusi i buoni 4471 e 4472 già sopra indicati) pari ad € 233.479,10;

- i buoni riportanti data fattura esercizio precedente a quello di riferimento (2016 – escluso il buono 101 che verosimilmente,

essendo l'acquisto effettuato a fine 2015, può essere stato pagato nell'esercizio successivo), pari ad € 13.851,00

- Attrezzature e mobili di maggior rilevante entità: Pari ad € 636.849,07.

Inoltre, veniva richiamata la giurisprudenza contabile che ha affermato il principio secondo cui – nell'ipotesi di decesso dell'agente nelle more del giudizio di conto – avendo il giudizio di conto ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed essendo finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico, finalità che viene meno al verificarsi del decesso dell'agente tenuto alla presentazione del conto (Corte conti Sez. Sardegna n. 481/2004; Sez. Calabria n. 71/02; Sez. Lombardia n. 793/1995) *“vige la regola generale secondo cui il diritto al risarcimento viene meno e la reintegrazione patrimoniale non si consegue nel caso di morte del responsabile che non abbia arrecato all'Amministrazione un danno qualificato dal corrispondente proprio arricchimento (Sez. Riun., 18 aprile 1996 22/A)”, per cui “qualora questa situazione non ricorra, gli eredi non sono legittimati passivamente nel giudizio contabile (Corte dei conti, Sez. Riun., 21 ottobre 1997, n. 74; Sez. I, 4 dicembre 1995, n. 31/A)” (Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 540 del 2022).*

7. La relazione integrativa veniva notificata agli eredi dell'agente contabile i quali non si costituivano in giudizio.

8. All'udienza del 16 aprile 2025, il Pubblico ministero, preso

atto del decesso dell'agente contabile in data 26 febbraio 2020 e rilevato che non risulta alcun illecito arricchimento dello stesso, conclude per la carenza di legittimazione passiva degli eredi e quindi per improcedibilità del conto.

Il dott. Araniti specificava che le relazioni erano state notificate agli eredi dell'agente contabile.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Il giudizio deve dichiararsi estinto.

Infatti, alla luce dell'avvenuto decesso dell'agente contabile, successivo al deposito del conto giudiziale e, dunque, alla sua costituzione in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c., la relazione integrativa è stata notificata agli eredi e la Procura regionale, in udienza, ha rappresentato che non risulta alcun illecito arricchimento dello stesso agente, con relativa carenza di legittimazione passiva degli eredi.

Sul punto la giurisprudenza contabile che ha affermato il principio secondo cui – nell'ipotesi di decesso dell'agente nelle more del giudizio di conto – avendo il giudizio di conto ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed essendo finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico, finalità che viene meno al verificarsi del decesso dell'agente tenuto alla presentazione del conto (Corte conti Sez. Sardegna n. 481/2004; Sez. Calabria n. 71/02; Sez. Lombardia n. 793/1995) “*vige la regola generale secondo cui il*

diritto al risarcimento viene meno e la reintegrazione patrimoniale non si consegue nel caso di morte del responsabile che non abbia arrecato all'Amministrazione un danno qualificato dal corrispondente proprio arricchimento (Sez. Riun., 18 aprile 1996 22/A)", per cui "qualora questa situazione non ricorra, gli eredi non sono legittimati passivamente nel giudizio contabile (Corte dei conti, Sez. Riun., 21 ottobre 1997, n. 74; Sez. I, 4 dicembre 1995, n. 31/A)" (Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 540 del 2022).

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23308** del Registro di Segreteria:

- dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 09/06/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente